



24753-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Monica Boni	- Presidente -	Sent. n. sez. 280-2024
Domenico Fiordalisi		UP - 12/03/2024
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 43921/2023
Francesco Aliffi		
Vincenzo Galati		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, nato in Moldavia l

avverso la sentenza dell'08/06/2023 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato

che

ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione dibattimentale di primo grado, che aveva dichiarato colpevole il cittadino moldavo, colpevole del reato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 maggio 1995, n. 210 (recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989»), per avere combattuto, dietro corrispettivo, tra il settembre 2014 e il luglio 2016, nel conflitto armato sviluppatosi nel Donbass (Ucraina orientale) tra l'esercito ucraino e le milizie filorusse, a fianco di queste ultime, senza essere cittadino di alcuna delle Parti del conflitto, né stabilmente residente in quel territorio e senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto.

Osservava la Corte di appello che l'avvenuta partecipazione dell'imputato al conflitto in discorso, con inserimento organico nella formazione armata Rusch, non era contestata, mentre la natura mercenaria di tale partecipazione risultava dalla telefonata, intercettata, con la quale l'imputato riferiva alla madre di «vivere con lo stipendio del comandante».

2. L'imputato ricorre per cassazione avverso la ribadita declaratoria di penale responsabilità, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in tre motivi, che si espongono nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine al tenore della conversazione intercettata, nonché inosservanza ed erronea applicazione delle norme che definiscono lo statuto internazionale del mercenario.

La sentenza impugnata avrebbe interpretato l'espressione «vivere con lo stipendio del comandante» nel senso che questi facesse da collettore delle retribuzioni spettanti ai vari componenti della formazione armata, curandone successivamente la distribuzione ai singoli aventi diritto. Si tratterebbe, tuttavia, di un'interpretazione fallace. L'imputato, si afferma, prestava la sua opera in Donbass senza alcun vincolo di natura contrattuale e non aveva mai percepito alcun compenso; si sostentava con denari propri, integrati da rimesse provenienti dalla sua famiglia in Italia, da aiuti umanitari e da taluni beni alimentari, acquistati direttamente dal comandante, utili ad assicurare la minima sopravvivenza. La frase intercettata rivestirebbe questo preciso, e solo, significato.

Mancherebbe, dunque, il requisito di fattispecie rappresentato dal percepimento di un corrispettivo. Tale conclusione sarebbe rafforzata da una

corretta esegesi di contesto. La norma incriminatrice di diritto interno (l'art. 3 della legge n. 210 del 1995) andrebbe infatti intesa in linea con la Convenzione ONU 4 dicembre 1989, che la legge n. 210 è diretta a ratificare, nonché alla luce del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo adottato, esso stesso, a Ginevra l'8 giugno 1977), e, quindi, nel senso che la retribuzione mercenaria, che identifica come tale l'autore materiale del reato e ne rappresenta elemento costitutivo, è solo quella che si traduce in un compenso nettamente superiore a quello promesso o pagato ai regolari combattenti di pari livello di una delle Parti in conflitto. E, nel caso di specie, i combattenti del Donbass realmente stipendiati percepivano una paga (di circa 200 euro mensili) equivalente a quella dei soldati dell'esercito regolare.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli Accordi di Minsk del 5 settembre 2014 e dell'11 febbraio 2015, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'amnistia ivi contemplata.

Gli Accordi in questione avrebbero previsto, oltre al cessate il fuoco e al riconoscimento delle Repubbliche del Donesk e del Lugansk, l'applicazione di misure di clemenza in favore delle persone macchiate di reati connessi ai pregressi eventi bellici.

L'articolo 5 del secondo Accordo prefigurerebbe, in particolare, «indulti e amnistie mediante l'emanazione di una legge che vieta la perseguibilità e la punizione delle persone in relazione agli eventi che hanno avuto luogo in alcune zone delle regioni di Donetsk e Lugansk dell'Ucraina».

Di tali protocolli internazionali la sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione dello Statuto di Roma del 17 luglio 1998, istitutivo della Corte penale internazionale, e delle norme che delimitano la fattispecie incriminatrice e la perseguibilità del relativo crimine.

Il ricorrente sostiene che le Repubbliche del Donesk e del Lugansk, seppure a riconoscimento internazionale limitato (come tanti altri Stati del mondo), avevano al tempo un proprio regolare esercito, nel quale l'imputato doveva considerarsi formalmente inquadrato. Verrebbe così meno un altro dei requisiti costitutivi della fattispecie.

Il ricorrente ricorda, inoltre, che contro di lui era stato aperto procedimento penale, per gli stessi fatti, in Ucraina, in favore della quale si sarebbe dovuta declinare la giurisdizione.

La giurisdizione sarebbe altrimenti appartenuta alla Corte penale internazionale, in virtù dell'attribuzione a tale organo dei «crimini di aggressione» (art. 8-bis dello Statuto, introdotto dall'allegato I degli emendamenti di Kampala dell'11 giugno 2010), nel cui novero sarebbero riconducibili quelli di causa.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 12 maggio 1995, n. 210, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata a New York, il 4 dicembre 1989, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al termine di un annoso negoziato svoltosi in seno alla sua Commissione giuridica, cui l'Italia aveva da subito offerto un attivo e sostanziale contributo.

L'attenzione rivolta dall'ONU alla materia nasceva dall'estendersi del negativo fenomeno (in particolare nei Paesi del c.d. Terzo Mondo), destinato storicamente ad alimentare conflitti armati in violazione dei principi del diritto internazionale, quali l'uguaglianza sovrana, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale degli Stati, nonché l'autodeterminazione dei popoli. Di qui l'avvertita necessità di una regolamentazione imperativa, capace di disciplinare l'esercizio illecito del mercenariato e di delineare le fattispecie connesse, posto che l'unico strumento internazionale di riferimento, sino a quel momento esistente, era costituito dal Primo protocollo, datato 8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni umanitarie di Ginevra del 12 agosto 1949, facente (all'art. 47) solo incidentale menzione della figura del mercenario (per escluderlo dallo statuto protettivo del combattente e del prigioniero di guerra).

La Convenzione ONU definisce il mercenario (art. 1, § 1) come colui che viene reclutato, *in loco* o all'estero, per combattere in un conflitto armato, dietro la promessa di un vantaggio economico. Per essere considerato mercenario, l'individuo non deve essere cittadino di uno dei Paesi in conflitto, né deve risiedere in un territorio da quel Paese controllato. Oltre a tali caratteri, il mercenario non deve fare parte delle forze armate regolari delle Parti belligeranti, né deve essere stato inviato, in tale veste, da un Paese terzo. Per vantaggio economico, deve intendersi «una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate» dell'una o dell'altra Parte in conflitto (§ 1, cit., lett. b).

E' infine, e comunque, considerato mercenario (art. 1, § 2, Conv. cit.) chi sia stato reclutato al solo fine di partecipare ad un atto di violenza, con lo scopo di rovesciare un Governo, di minare l'ordine costituzionale di un Paese o, infine, di porre in pericolo l'integrità territoriale.

La Convenzione ONU impegna gli Stati firmatari a prevedere come reato, nel diritto interno, sia l'arruolamento di mercenari (comprensivo di ogni forma di addestramento, finanziamento ed impiego), sia l'attività propria di questi ultimi, nonché a perseguire in ogni caso gli autori di tali crimini, indipendentemente dal luogo di commissione del fatto e salvo estradizione.

2. La legge n. 210 del 1995, nell'ottica della completa attuazione dello strumento di diritto internazionale, conia nuove fattispecie penali, corrispondenti ai modelli di incriminazione in esso previsti.

Il suo art. 3 punisce, specificamente, l'attività del mercenario prevedendo ipotesi di reato in linea con le fattispecie definite in sede ONU.

Il comma 1 dell'art. 3, di immediato interesse in questo giudizio, sanziona così la condotta del mercenario che combatte in un conflitto armato, tenendo conto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi descritti nell'art. 1, § 1, della Convenzione, con la sola eccezione di quello relativo alla «remunerazione nettamente superiore» a quella dei combattenti regolari (requisito che parimenti è presente nell'art. 4, § 2, lett. c, del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra).

Tale requisito, come è scritto nella relazione accompagnatoria al d.d.l. A.C. 1017 (XII legislatura), poi tradottosi nella legge n. 210 cit., «[...] non è apparso, invero, elemento essenziale e caratterizzante della figura del mercenario. Sul punto, quindi, la norma interna viene ad essere più rigorosa della Convenzione».

Sicché l'incriminazione scatta, per comando di diritto interno, indipendentemente da ogni istituibile parallelo tra le paghe del soldato ufficiale e di quello di ventura, e a fronte di qualsivoglia «corrispettivo economico o altra utilità», dal mercenario ricevuti o concordati.

L'ampia latitudine della formula normativa, combinata con l'intenzione espressa del legislatore nazionale, non lascia dubbi sul fatto che la controprestazione, idonea ad integrare la fattispecie di reato, possa essere di qualunque entità e possa rivestire carattere patrimoniale o non patrimoniale, dovendosi ricomprendere nel primo campo ogni tipo di vantaggio di carattere monetario, derivante da introiti diretti di somme o da risparmi di spesa, e nel secondo campo ogni diverso tornaconto, materiale o psicologico, pur sempre correlato alle operazioni militari e alle attività (saccheggi, devastazioni, procurate violenze fisiche e morali sulla popolazione, etc.) ad esse connesse.

